

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

Regolamento comunale per i fuochi controllati nelle attività agricole e per la prevenzione degli incendi stagionali

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
C.C. N. 20 DEL 10 APR. 2012

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 10/04/2012)

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

Regolamento comunale per i fuochi controllati nelle attività agricole e per la prevenzione degli incendi stagionali

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 10/04/2012)

Art. 1

Riferimento a norme nazionali e regionali

1. Il presente Regolamento è emanato in ottemperanza del disposto dell'art. 40, comma 1, della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che i Comuni disciplinano con apposito regolamento le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole. Sono state altresì seguite le direttive generali contenute nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 giugno 2008.

Art. 2

Ambito territoriale e periodo di validità

1. Le prescrizioni dettate dal presente Regolamento hanno validità su tutto il territorio del Comune di Lentini per il periodo dal 1 maggio al 15 ottobre di ogni anno, salvo diversa indicazione specifica esplicitata nel Regolamento stesso.

Art. 3

Divieti generici

1. È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, mozziconi di sigari e/o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Art. 4

Divieti specifici

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- di far brillare mine;
- di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- di usare fornelli inceneritori che producono faville;
- di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 5
Obblighi

1. Tutti i proprietari e i concessionari di strade, sia pubbliche che private, devono provvedere allo sfalcio ed alla pulitura delle fasce di pertinenza, così come definite dall'art. 3 comma 1 punto 21 del Decreto Legislativo n°285/92, al fine di rimuovere ogni materiale che possa agevolare l'innesco e/o la propagazione di incendi. Tale obbligo è esteso anche ai proprietari e ai concessionari di strade ferrate e/o ferrovie.

2. Tutti i proprietari, i possessori e i conduttori di fondi confinanti con strade e/o ferrovie, hanno l'obbligo di tenere i terreni, almeno per una fascia di m 20 dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, eventualmente depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a m 50 da scarpata e/o banchina.

3. Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, propedeuticamente alle operazioni di mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a m 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia deve essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione devono essere predisposte, a distanza di m 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a m 10.

In nessun modo è possibile mantenere terreni con stoppie, privi dei parafuoco sopra citati.

4. Tutti i proprietari, i possessori e i conduttori di fondi agricoli anche incolti, al fine di evitare la propagazione di incendi, devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a m 10.

5. Tutti i proprietari, i possessori e i conduttori di terreni ubicati all'interno del centro abitato, così come delimitato dal Comune ai sensi del Decreto Legislativo n°285/90, devono eliminare e rimuovere dall'intera superficie del lotto le sterpaglie, i rovi, i canneti, la vegetazione secca ed ogni materiale che possa agevolare l'innesco e/o la propagazione di incendi.

6. I residui vegetali provenienti dalle operazioni di pulitura devono essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non sia possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a m 50 dalla vegetazione circostante, dal ciglio stradale, dagli edifici, dai confini.

7. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 devono essere eseguiti improrogabilmente entro l'1 giugno di ogni anno, mantenendo le medesime condizioni di pulizia almeno fino al 15 ottobre.

Art. 6
Accensione di fuochi controllati

1. Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, nei terreni posti ad una distanza non inferiore a m 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale scritta inviata al Corpo Forestale della Regione Siciliana - Distaccamento di Buccheri, competente per territorio, per il tramite dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile di Lentini e dopo

avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si può procedere alla bruciatura:

- delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciati dei solchi lungo il perimetro dell'area da bruciare, tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, ecc., solo nelle prime ore della giornata.

I fuochi controllati di cui sopra possono essere accesi solo se la zona circostante è stata arata per un raggio di almeno m 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui e dovranno comunque essere spenti entro e non oltre le ore 09:00.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco, anche quando ciò sia stato precedentemente autorizzato dalla competente autorità forestale.

2. Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, deve preventivamente organizzarsi con idonei mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana competente per territorio.

Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore, che ne è il responsabile, assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai e/o braci residui/e o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

3. Nelle aie, devono essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento devono essere distanziati tra loro non meno di m 6;
- il tubo di scarico di motori termici deve essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate devono essere poste a distanza non inferiore a m 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc., deve essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici devono essere installati due estintori a polvere di almeno kg 6 e su ogni trattore almeno un estintore a polvere di kg 6;
- si deve procedere tempestivamente ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- devono essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 7

Prescrizioni per le esercitazioni militari

1. I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, devono adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 8

Segnalazione degli incendi

1. Chiunque avvista un incendio, nelle campagne o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

- Vigili del Fuoco tramite il numero verde 115;
- Corpo Forestale tramite il numero verde 1515;
- Protezione Civile del Comune di Lentini tramite il numero 095 900 900 oppure 095 900 500.

Art. 9

Controlli

1. Fermo restando l'obbligo per chiunque spetti di far osservare il presente Regolamento, nel periodo di cui al precedente art. 2, il Corpo di Polizia Municipale effettua dei controlli specifici per verificare l'attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento. Nell'effettuazione di tali verifiche si deve dare priorità:

- ai terreni interni e/o vicini al centro abitato e quindi soggetti ad incendi d'interfaccia;
- ai margini stradali e ferroviari nonché ai terreni prospicienti su tali vie di comunicazione;
- ai terreni vicini all'invaso del Lago di Lentini, dichiarato "Oasi di protezione e rifugio" nonché "Sito di Interesse Comunitario" (ITA 090025), per tutelarne l'avifauna.

Art. 10

Sanzioni per violazioni

1. Le violazioni a quanto contemplato nel presente Regolamento sono perseguite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria così determinata:

- mancata pulizia/diserbo dei fronti dei terreni confinanti con strade: da € 155,00 ad € 624,00 [art. 29 C.d.S.] (La misura della sanzione pecuniaria amministrativa va automaticamente aggiornata ogni due anni in applicazione del D. L.vo n°285/92 art.195);
- mancata pulizia/diserbo dei terreni interni al centro abitato: da € 1.500,00 ad € 6.000,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro;
- inadempienza generica alle norme del Regolamento: da € 25,00 ad € 500,00 per ogni inadempienza [comma 1 dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 così come mod./int. dalla Legge 125/2008].

2. Qualora l'inadempienza sia stata causa di innesco d'incendio o causa di propagazione d'incendio, le violazioni sono perseguite con l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria così determinata:

- procurato incendio a seguito di esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio: sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 [comma 6 dell'art. 10 della L. 353/00];
- inadempienza generica alle norme del Regolamento: da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato [comma 3 dell'art. 40 della L.R. 16/96].

3. La sanzione amministrativa viene irrogata con provvedimento della Polizia Municipale, secondo le norme vigenti in materia.

L'applicazione della sanzione di cui al comma 1 non preclude la possibilità di una successiva applicazione non contestuale della sanzione di cui al comma 2.

Qualora siano violate contestualmente più norme, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, così come previsto dal primo capoverso dell'art. 8 della L. 689/81.

4. Le somme percepite dal Comune tramite i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del presente Regolamento, vanno a confluire in un apposito capitolo del bilancio comunale. Con tale capitolo di entrata vengono finanziati due nuovi specifici capitoli di spesa (per acquisti e per servizi)

assegnati al Servizio Comunale di Protezione Civile che li utilizzerà per il potenziamento delle attrezzature/mezzi ed il miglioramento della formazione in ambito di protezione civile ed antincendio del personale della Protezione Civile Comunale e della Polizia Municipale, nel limite del 50%.

5. L'applicazione della sanzione amministrativa non preclude l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 451 del C.P. per i casi di procurato incendio.

Art. 11

Pubblicità del regolamento

1. Al presente Regolamento dev'essere assicurata la massima divulgazione. Della sua approvazione dev'esserne data notizia tramite manifesti murali, comunicati ai mezzi di informazione e stampa, ecc.. Il testo dev'essere inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Lentini nelle seguenti sezioni/pagine (ove esistenti):

- Regolamenti comunali;
- Agricoltura;
- Protezione Civile;
- Polizia Municipale.